

## **6° PARERE REVISORE PTFP**

**Proposta di deliberazione in data 18.05.2022**

### **Parere del revisore dei conti sull'aggiornamento del piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024 a seguito dell'approvazione del rendiconto 2021**

L'anno 2022 il giorno 20 del mese di maggio il sottoscritto Revisore dei conti, Rellecke Nasi Matteo, nominato con deliberazione consigliere n. 44 del 22.12.2021 per il triennio 2022/2024, esecutiva ai sensi di legge, in ottemperanza alle vigenti prescrizioni di legge, provvede all'esame della proposta di deliberazione: "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2022/2024 (PTFP). AGGIORNAMENTO E VERIFICA DEI LIMITI ASSUNZIONALI A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO RELATIVO ALL'ANNUALITÀ 2021".

#### **IL REVISORE DEI CONTI**

Richiamati i seguenti disposti di legge:

- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001
- l'art. 33 del d.lgs.165/2001
- l'art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
- l'art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019
- l'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 114/2014
- l'art.1, comma 228, della legge 208/2015
- l'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010
- l'articolo 36, comma 2 del d.lgs.165/2001

Visto il Decreto 8/05/2018, con cui il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n.108 del 27/04/2020, attuativo dell'art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019;

Vista la circolare ministeriale sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, che fornisce indicazioni operative sull'applicazione della novella legislativa;

Vista la delibera della giunta comunale n. 133 del 24/11/2021, esecutiva ai sensi di legge, inserita nell'ambito del Documento unico di Programmazione Semplificato 2022/2024, approvato con DCC n.51 del 22/12/2021, nel quale, fra l'altro, si è dato mandato alla giunta comunale de "l'approvazione delle eventuali modifiche al piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2022/2024, per adeguarlo al soddisfacimento delle necessità organizzative che dovessero manifestarsi in prosieguo di tempo.";

Vista la delibera del consiglio comunale n. 9 del 27.04.2022, esecutiva, di approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2021, ai sensi dell'art. 227 D.gs. 267/2000;

Vista la proposta di deliberazione, con la quale la Giunta Comunale intende approvare un aggiornamento al piano triennale dei fabbisogni di personale, per il triennio 2022/2024 a seguito dell'approvazione del rendiconto 2021;

Visti gli allegati e prospetti delle tabelle A, B, C e D allegate alla proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che la proposta di delibera intende aggiornare come segue il piano triennale del fabbisogno di personale 2022/2024, approvato attraverso la delibera della giunta comunale n. 133 del 24/11/2021 e confermato nell'ambito di approvazione del DUP con DCC n. 51 del 22/12/2021:

**Anno 2022:**

- assunzione di **n.1 istruttore tecnico cat. C**, posizione economica di accesso C1, a tempo pieno e indeterminato, mediante concorso pubblico in forma associata con il Comune di Frossasco o, qualora la procedura non andasse a buon fine, utilizzo di graduatorie di altri enti o mobilità;
- assunzione di **n. 1 istruttore direttivo di Polizia locale di cat. D**, posizione economica di accesso D1, a tempo pieno e indeterminato, mediante concorso pubblico in forma associata con il Comune di Vigone o, qualora la procedura non andasse a buon fine, utilizzo di graduatorie di altri enti o mobilità;
- nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di lavoro flessibile, onde garantire il funzionamento dei servizi dell'ente, per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici in caso di sopravvenute necessità, attivazione di convenzioni con altri enti e ricorso a forme di lavoro flessibili, quali (a titolo non esaustivo):
  - utilizzazione di dipendenti di altro ente, al di fuori dell'orario di lavoro ai sensi dell'art 1 comma 557 della legge 311/04;
  - convenzioni ai sensi dell'art. 14, c. 1 del CCNL 22.01.2004; ù
  - convenzioni ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 es.m.i.;
  - assunzioni a tempo determinato mediante utilizzo di graduatorie vigenti ex art. 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001;
  - somministrazione di lavoro a tempo determinato;
  - tirocini formativi e di inserimento lavorativo;
  - attivazione di incarichi di collaborazione, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 165/2001;
  - prestazioni d'opera intellettuale ai sensi dell'art. 2222 e ss. cod. civ.;
  - comando;

**Anno 2023:**

- assunzioni a tempo indeterminato: sostituzione del personale eventualmente cessato mediante utilizzo di graduatorie di altri enti, procedure di concorso o mobilità;
  - nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di lavoro flessibile, onde garantire il funzionamento dei servizi dell'ente, per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici in caso di sopravvenute necessità, attivazione di convenzioni e forme di lavoro flessibili, quali quelle indicate per l'anno 2022;

**Anno 2024:**

- assunzioni a tempo indeterminato: sostituzione del personale eventualmente cessato mediante utilizzo di graduatorie di altri enti, procedure di concorso o mobilità;
  - nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di lavoro flessibile, onde garantire il funzionamento dei servizi dell'ente, per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici in caso di sopravvenute necessità, attivazione di convenzioni e forme di lavoro flessibili, quali quelle indicate per l'anno 2022;

Constatato che il Comune di Torre pellice, a seguito delle verifiche effettuate in ordine ai presupposti di legge di cui all'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, nonché al DM 17 marzo 2020 ed alla specifica circolare ministeriale redatta per fornire indicazioni alle amministrazioni, ha registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al 16,79%, al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 e pertanto è considerato un Comune virtuoso;

Verificato che questo ente:

- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della l. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-*quater* della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, come si evince dagli allegati al bilancio di previsione 2022 e dagli allegati del rendiconto 2021;
- l'ente ha adottato, con deliberazione di Giunta comunale n. 165/2020 il piano di azioni positive per il triennio 2020/2022;
- questo ente ha adottato il Piano della Performance/Peg/Piano degli Obiettivi n. 37 in data 30.03.2022;
- l'ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;
- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n.267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 08.04.2019, l'amministrazione ha disposto di avvalersi della facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 233-*bis* del TUEL 267/2000, come modificato dall'art. 1, comma 831, legge n. 145 del 2018, per cui *"Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato"*;

Visto l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui *"A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate"*;

Atteso che questo Organo è chiamato, a sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ad esprimersi in merito alla compatibilità dei costi derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica ed in ordine alla spesa per il piano del fabbisogno di personale, in conformità a quanto previsto dall'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'art. 91 del T.U.E.L.;

Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene che la proposta sia coerente alle disposizioni e presupposti di legge sopra citati e pertanto

### DÀ ATTO

del rispetto alle prescrizioni di legge, della compatibilità dei costi derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica sulla base dei fabbisogni di personale programmati per il triennio 2022/2024 con la proposta di deliberazione della giunta. Si attesta l'avvenuto rispetto del limite potenziale massimo di spesa della dotazione organica.

Torino, lì 19/05/2022

IL REVISORE DEL CONTO  
(RELLECKE NASI Dr. Matteo)

